

ALLEGATO 2



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE

relative all' "Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della fase di identificazione nell'ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze mediante l'assegnazione di buoni individuali per le competenze"

a valere sul Programma Operativo FSE 2014-2020, Asse 3 "Istruzione e formazione", obiettivo specifico 10.3 "Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta".

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

in qualità di Legale rappresentante del Soggetto denominato _____

con sede in via _____ comune di _____

cod.fisc./partita iva _____

richiedente l'inserimento nell' "Elenco provinciale dei soggetti accreditati per l'erogazione del servizio della Fase di Identificazione nell'ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze mediante l'assegnazione di buoni individuali per le competenze"

DICHIARA

di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:

- nel Regolamento (UE) 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;
- nel Regolamento (UE) 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.;
- nell'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e s.m.;
- nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" e in particolare gli artt. 18 – 20;
- nel PO FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2377 e successivamente modificato con

decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 2 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale del 24 agosto 2018, n. 1544;

- nel Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione internazionale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014 – 2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, di seguito denominato "Regolamento FSE";
- nella deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 avente per oggetto: "Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione da presentare, ai sensi della Sezione III del regolamento: "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, 18-125 Leg. nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m.";
- nella "Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma operativo Fondo sociale europeo" adottati con deliberazione della Giunta provinciale 18 maggio 2015 n. 799 e s.m.;
- nel Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'identificazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92."
- nel Decreto interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- nel Decreto ministeriale 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- nella Legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze";
- nel D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze";
- nell'"Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della fase di identificazione nell'ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze mediante l'assegnazione di buoni individuali per le competenze" nell'ambito dell'Asse 3, Obiettivo specifico 10.3 "Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta" del Programma Operativo FSE 2014 – 2020;
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2470 del 29 dicembre 2016 "Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 188 del 16 febbraio 2015: adozione del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 9 L.P.

10/2013) e assunzione di profili di qualificazione professionale e delle specializzazioni tecniche superiori”;

- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2471 del 29 dicembre 2016 *“Organizzazione del “sistema provinciale di certificazione delle competenze”, art. 7 L.P. 1 luglio 2013, n. 10. Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze”*;
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 163 del 8 febbraio 2018 *“Accreditamento ai sensi del D.P.P. 15 novembre 2017, n. 21-74/Leg. “Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e certificazione delle competenze”, modifica delle disposizioni del 2017;*
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2132 del 20 dicembre 2019 *“Sistema provinciale di certificazione delle competenze: condizioni di fruizione dei servizi (art. 7, L.P. 1 luglio 2013, n. 10 Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze)”*;
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 del 22 dicembre 2020 *“Approvazione dei criteri, modalità e termini di erogazione dei Buoni per le competenze relativi al Sistema provinciale di certificazione delle competenze (L.P. 1 luglio 2013, n. 10 Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze).*

di accettare, preliminarmente all'eventuale inserimento nell'Elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante i Buoni per le competenze (di seguito denominato Elenco dei soggetti accreditati) e al conseguente finanziamento dell'attività da parte della Provincia autonoma di Trento, le seguenti disposizioni generali di gestione

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività relative al Buono per le competenze finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con la struttura provinciale competente e cioè il Servizio istruzione del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento e con l'Autorità di gestione, rappresentata dal Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea, secondo quanto previsto nell'Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della fase di identificazione nell'ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze mediante l'assegnazione di buoni individuali per le competenze (di seguito denominato Avviso).

I Buoni coprono il costo del servizio sopra detto al netto della compartecipazione obbligatoria pari a euro 30,00 (oltre IVA nella misura di legge se dovuta) sostenuta dal destinatario del Buono direttamente all'Ente accreditato con cui concorda le attività.

Nella gestione delle medesime attività l'Ente inserito nell'Elenco dei soggetti accreditati, si impegna a:

- gestire autonomamente l'attuazione delle attività attraverso l'utilizzo della propria organizzazione (divieto di delega di quote di attività);
- concordare e rilasciare gratuitamente al cittadino che lo chiede, in possesso dei requisiti previsti, la “Scheda dei requisiti”, nel rispetto di quanto stabilito nell'Avviso;
- contattare gli assegnatari del Buono individuale per le competenze in riferimento alla Scheda dei requisiti rilasciata e attivare le relative attività solo a seguito dell'avvenuta assegnazione e finanziamento del Buono medesimo da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'Avviso;

- concordare con l'assegnatario del Buono la modalità di realizzazione delle attività e gestire la documentazione, secondo le modalità ed i tempi previsti nell'Avviso;
- accettare il controllo della Provincia volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività;
- utilizzare la modulistica predisposta dall'amministrazione per la registrazione delle attività e conservare presso di sé la documentazione gestionale dell'attività per 15 anni e a metterla a disposizione dell'Amministrazione provinciale e degli altri organismi dell'Unione Europea o nazionali preposti in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche presso la sede degli stessi (art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

DISPOSIZIONE N. 2

Le attività finanziate devono essere attuate da parte dell'Ente accreditato:

- nel rispetto di quanto definito nell'Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della fase di identificazione nell'ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze mediante l'assegnazione di buoni individuali per le competenze ed eventuali successive modifiche;
- nel rispetto degli importi massimi ammissibili e parametri di costo stabiliti nell'Avviso.

DISPOSIZIONE N. 3

La comunicazione dell'Amministrazione agli interessati dell'avvenuta assegnazione del Buono potrà essere gestita anche per mezzo di sistemi automatizzati.

L'elenco provinciale degli Enti accreditati ha validità dalla data di approvazione dello stesso fino al 30 settembre 2023.

Le attività finanziate devono essere concluse dall'Ente accreditato entro i termini previsti specificamente nell'Avviso.

La rendicontazione dei buoni, con i termini di presentazione è effettuata secondo le modalità descritte nell'Avviso e nelle presenti disposizioni generali di gestione. In particolare, per gli interventi finanziati dal Fondo sociale europeo, le attività dovranno concludersi in tempo utile per poter presentare la rendicontazione all'Amministrazione; ossia entro il termine ultimo di lunedì 31 luglio 2023.

La rendicontazione delle attività sarà oggetto di verifica da parte del Servizio istruzione. Il medesimo Servizio istruzione comunicherà l'esito della verifica sulla documentazione di rendicontazione depositata, a seguito di tale comunicazione dall'Ente accreditato attuatore dovrà inviare entro il termine ultimo di venerdì 29 settembre 2023 la fattura o nata fiscalmente valida, pena la loro non riconoscibilità.

L'Ente accreditato si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo quarto del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg., avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale", in particolare a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

L'attività di verifica può essere svolta anche attraverso colloqui diretti con i destinatari dei Buoni e con gli operatori dell'Ente accreditato che a qualsiasi titolo intervengono nella gestione dell'attività relativa al Buono per le competenze, le cui dichiarazioni vengono verbalizzate. È fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, per i necessari approfondimenti, da produrre presso gli uffici della Struttura provinciale competente in materia di certificazione delle competenze.

In particolare, i controlli inerenti l'attività svolta a distanza saranno effettuati tramite i log di accesso alla piattaforma.

Qualora dal controllo emergano irregolarità e in ogni caso in cui la verifica non sia stata completata presso la sede dell'Ente accreditato, alla sua conclusione viene redatto un processo verbale di constatazione ove vengono descritti i controlli effettuati, i fatti rilevati, le eventuali violazioni riscontrate e le relative sanzioni da applicare. Qualora i fatti rilevati nel corso dell'attività di competenza abbiano rilevanza penale, il funzionario incaricato del controllo, provvederà a notificare l'Autorità Giudiziaria competente.

Gli Enti accreditati coinvolti nell'attuazione delle attività relative all'Avviso sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche che gli organi di controllo dell'Unione Europea, nazionali e provinciali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività ed anche ad attività concluse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere agli Enti accreditati ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini dei controlli; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione stessa.

In presenza di irregolarità sono applicate le regole e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento europea, nazionale o provinciale, nonché dall'Avviso.

Gli obblighi dell'Ente accreditato sono precisati nell'Avviso, nelle presenti Disposizioni, nei criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1690 e s.m..

L'attività di controllo è volta, principalmente a:

- verificare l'effettivo svolgimento delle attività erogate;
- verificare la corretta tenuta della documentazione inerente l'attività, secondo quanto previsto nell'Avviso;
- verificare l'apertura delle posizioni assicurative.

Ai fini della verifica della regolarità dell'avvio e della realizzazione delle azioni e del raggiungimento dei risultati attesi secondo quanto dettagliato nell'Avviso, sono previsti, controlli amministrativi documentali (in fase di richiesta emissione buoni ed in fase di rendicontazione).

Saranno, inoltre, applicate, nei casi previsti, le disposizioni codificate S.12 e S.13 descritte nei Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 327 di data 2.03.2018 e s.m.i.

DISPOSIZIONE N. 4

L'Ente accreditato assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali degli assegnatari del Buono delle competenze, ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di

controllo. Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

- a) trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche destinatari dei Buoni individuali delle competenze di propria pertinenza, forniti con la domanda e per la redazione del Dossier individuale, soltanto su istruzione documentata del Titolare, per le finalità di implementazione e rendicontazione dei Buoni. I trattamenti, che potranno essere effettuati con o senza strumenti automatizzati, comprendono solamente le operazioni di registrazione, estrazione, consultazione e uso dei dati personali dei destinatari dei Buoni;
- b) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
- c) informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nel rispetto del Capo VI del Regolamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- d) garantire il rispetto dei principi comunitari in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento, nonché il rispetto della Privacy Policy del Titolare approvata con deliberazione della Giunta provinciale 54/2019 e s.m.;
- e) garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, dirette a garantire la sicurezza dei dati personali. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle minime di cui alla circolare AGID n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e integrazioni;
- g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione o che derivano dal Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
- i) comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni violazione dei dati personali (data breach) che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare e cooperare con il Titolare per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento. Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, il Responsabile dovrà fornire tutte le informazioni disponibili relative alla natura della violazione (compresi il numero approssimativo di interessati e di relative registrazioni); alle probabili conseguenze della violazione; alle misure adottate o di cui si propone l'adozione;
- j) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO), la cui posizione ed i cui compiti sono stabiliti dagli articoli 38 e 39;
- k) procedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratori di Sistema, conservandone l'elenco e adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici e conservare i

relativi access log per almeno 6 mesi, nel rispetto del Provvedimento del Garante del 27/11/08;

- l) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;
- m) effettuare la segregazione (fisica e logica) dei dati personali (ovvero mantenerli separati rispetto a quelli di cui è Titolare, o Responsabile per altri soggetti) ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione o perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;
- n) cancellare o restituire tutti i dati personali, su scelta del Titolare del trattamento, conformemente a quanto previsto all'ultimo paragrafo della disposizione N. 1, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea, e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili;
- o) ricorrere ad altro Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 28, solamente previa autorizzazione scritta del Titolare.

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione delle Disposizioni, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, da ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, da ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

DISPOSIZIONE N. 5

L'Amministrazione provinciale competente, su richiesta degli interessati, eroga i finanziamenti dei Buoni per le competenze, in relazione alla attività realizzate e ai servizi resi ai singoli destinatari del Buono medesimo, esclusivamente a saldo, al termine dell'attività realizzata per ciascun Buono e previa verifica del rendiconto delle attività realizzate.

La rendicontazione dei Buoni dovrà in ogni caso essere presentata all'Amministrazione entro e non oltre lunedì 31 luglio 2023, pena la loro non riconoscibilità.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi ai sensi dell'articolo 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. L'Ente accreditato dovrà inoltre utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nei "Criteri di attuazione".

Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte della Provincia della rendicontazione finale e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'importo del Buono.

La fattura o nota fiscalmente valida dovrà essere emessa dall'Ente accreditato erogatore dell'attività solo a seguito della verifica del rendiconto. Il pagamento del saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'Ente accreditato di tutta la documentazione necessaria. Qualora la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, i termini di decorrenza della liquidazione verranno sospesi ed inizieranno a decorrere dal momento della loro integrazione.

L'amministrazione provinciale, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, potrà avvalersi di una Società di revisione ovvero di Revisori legali iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 135.

Al fine di consentire l'attività di revisione, l'Ente accreditato collabora fornendo la documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione.

DISPOSIZIONE N. 6

L'Ente accreditato è tenuto ad adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione nelle forme e nei modi previsti nei "Criteri di attuazione", nell'Avviso e nelle presenti disposizioni.

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte dell'Ente accreditato delle disposizioni stabilite nell'Avviso, nei "Criteri di attuazione" e nelle Disposizioni attuative, verranno applicate le corrispondenti sanzioni.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia, ed alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

L'Ente accreditato riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività finanziate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'Ente accreditato si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e, regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Ente accreditato si impegna inoltre, all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione dell'attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

L'Ente accreditato dovrà emettere fattura o nota fiscalmente valida nei limiti del beneficio concesso, indicando le coordinate bancarie del conto corrente sul quale accreditare l'importo.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione provinciale procederà ai pagamenti nei confronti dell'Ente accreditato a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri

contributivi e assicurativi da parte del medesimo Ente accreditato e in adempimento del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136". L'Amministrazione provinciale acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Ente accreditato e la documentazione antimafia; soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà all'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inosservanza delle disposizioni sopracitate verranno applicate le sanzioni previste nei "criteri di attuazione". L'Ente accreditato si impegna a fornire all'Amministrazione provinciale, le informazioni necessarie al fine di effettuare tale controllo e ad aggiornarle tempestivamente in caso di loro variazione.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma, l'Ente accreditato si impegna sin d'ora a collaborare con le Strutture della Provincia preposte in ordine alla attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite eventuali attività.

L'Ente accreditato si impegna ad avviare le azioni solo dopo aver assicurato gli utenti dei Buoni provvedendo, se non già esistenti, all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto, ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso Agenzie assicurative abilitate) che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività.

L'Ente accreditato si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

DISPOSIZIONE N. 9

L'Ente accreditato si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; l'Ente che non osserva la presente disposizione, incorrerà nelle sanzioni previste all'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m..

Luogo e Data _____

(firma del legale rappresentante o di suo delegato)

Il legale rappresentante

L'Ente accreditato approva espressamente, dopo attenta lettura, le disposizioni del presente atto, in particolare le disposizioni numero 1,2,3,4,5,7 e 8.

Luogo e Data _____

(firma del legale rappresentante o di suo delegato)

Il legale rappresentante
